



Ministero dell'Istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico*

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l'Umbria, la Basilicata e il Molise
LORO SEDI

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto
SEDE

Al Capo Dipartimento del sistema
educativo di istruzione e di formazione
SEDE

Alla Direzione Generale per le risorse umane,
finanziarie e i contratti
SEDE

Alla Direzione Generale per i sistemi informativi
e la statistica
SEDE

Al Ministero dell'Economia e Finanze

All'Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale
e l'analisi dei costi del lavoro pubblico

All'Ispettorato Generale di Finanza

Oggetto: Articolo 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 – Stipula contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicem-



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

bre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti in ruolo a tempo parziale – **Ulteriori indicazioni operative.**

Con la presente circolare, concordata con la Direzione Generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti e con la Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica, che fa seguito alla precedente nota prot. n. 26344 dell'1 settembre 2020, si forniscono ulteriori e più specifiche indicazioni operative per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 230, comma 2-ter del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

Com'è noto, la citata disposizione statuisce che: *“Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo parziale, è stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarità”*.

Come anticipato con la richiamata nota prot. n. 26344 dell' 1.9.2020, con la presente si trasmette un apposito schema di contratto a tempo determinato da utilizzare per il riconoscimento delle 18 ore aggiuntive. A tal fine le istituzioni scolastiche, a seguito dell'acquisizione della disponibilità del personale interessato dalle misure indicate, possono procedere alla stipula del contratto nella medesima sede di titolarità a partire dal 1° settembre 2020 e non oltre il termine del 31 dicembre p.v...

Si rammenta che, essendo, per espressa previsione normativa, diretti ad assicurare il riconoscimento alla categoria di personale indicata dalla norma di ore aggiuntive a completamento dell'orario di servizio, i contratti sono stipulabili unicamente presso la sede di titolarità degli aventi titolo e per complementi pari a 18 ore.

Si fa presente che, attesa la peculiarità della fattispecie contrattuale prevista dal comma 2-ter del citato art. 230, la stessa non potrà essere gestita in SIDI.

Ne consegue, pertanto, che i contratti saranno stipulati fuori SIDI, secondo il modello standard non modificabile trasmesso in allegato e che, come comunicato dal Ministero dell'economia e delle finan-



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

ze, saranno assoggettati a controllo successivo a campione, da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato, ai sensi dell'art.13 bis del D.Lgs.n.123/2011.

Le istituzioni scolastiche dovranno, quindi, avere cura di provvedere, a seguito della stipula, alla rilevazione dei dati contrattuali necessari al pagamento da inviare a MEF, utilizzando l'apposita applicazione che verrà resa disponibile in SIDI con specifica nota tecnica che verrà successivamente diramata dalla Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica.

Si rimarca, inoltre, come in precedenza già segnalato, che, in caso di assenza temporanea del personale che abbia stipulato i contratti di cui all'art. 230, comma 2-ter, le supplenze verranno disposte sulle sole 18 ore riconosciute con contratto a tempo indeterminato e non anche sulle ore assegnate a tempo determinato e a completamento dell'orario di servizio.

Si fa presente, infine, che il riconoscimento delle 18 ore aggiuntive a completamento dell'orario di servizio può essere accordato a tutti i dipendenti rientranti nella categoria indicata dalla norma, senza alcun riferimento all'organico di istituto, essendo prevista una specifica copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2-ter del citato articolo 230, decreto legge n. 34 del 2020.

Si allega copia del modello di contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

Filippo Serra